



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 125 del 25-06-2024**

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 12:15, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente/Assente</i>
Ammatuna Roberto	Sindaco	<i>Presente</i>
Monte Raffaele	Vice Sindaco	<i>Presente</i>
Zacco Giovanni	Assessore	<i>Presente</i>
Morana Stella	Assessore	<i>Presente</i>
Azzarelli Alessandra	Assessore	<i>Presente</i>
Scolaro Kimberly	Assessore	<i>Presente</i>

con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Bottaro Luigi.

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n.130 del 21.06.2024, sottoposta dal Responsabile del Settore IV, Dott.ssa Chiaia Corrada, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente e in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Municipale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.220 del 07.11.2023;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 130 del 21-06-2024**

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: Favorevole

La sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li 21 giugno 2024

La Responsabile del Settore

Dr.ssa Corrada Chiala

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile:

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li 29/06/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dr. Carpanzano Angelo

La proposta infra riportata si compone di n. 16 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.

Visto
L'assessore al ramo

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Corrada Chiala

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 125 del 27-06-2024

Il Segretario Comunale

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;

Visti in particolare gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), recanti rispettivamente i principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 - "Modifiche dello statuto dei diritti del contribuente" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024;

Visto l'articolo 1, della legge 212/2000, come modificato dal d.lgs. 219/2023 che:

- al comma 1, precisa che le disposizioni recate dallo Statuto "costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario";
- al comma 3, dispone che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge;
- al comma 3-bis, disciplina gli obblighi di adeguamento delle amministrazioni distinguendo tra amministrazioni centrali ed enti territoriali con riferimento alle innovazioni di maggior impatto sui diritti del contribuente: la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto di bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. In base a tale distinzione, le amministrazioni statali "osservano le disposizioni" dello Statuto sulle materie citate, mentre le stesse disposizioni "valgono come principi per le regioni e per gli enti locali, che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie";
- al comma 3-ter dispone che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

Vista la nota di approfondimento "Nuovo Statuto dei diritti del contribuente" del 5 febbraio 2024 redatta da IFEL, la fondazione scientifica di ANCI;

Visto lo schema di regolamento di applicazione del nuovo Statuto dei diritti del contribuente predisposto da IFEL e pubblicato in data 21 febbraio 2024;

Ritenuto condivisibile lo schema di regolamento predisposto da IFEL che si compone degli articoli aventi i seguenti contenuti:

- l'articolo 1 - Oggetto del regolamento, attua le prescrizioni contenute nella legge 212/2000, così come modificata dal d.lgs. 219/2023;
- l'articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, dispone un obbligo di chiarezza degli atti regolamentari comunali, i quali comunque non possono regolamentare gli elementi strutturali del tributo (aliquota massima, soggetto passivo, oggetto imponibile). Inoltre è previsto che l'esercizio della potestà regolamentare debba essere esercitato nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;
- l'articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari, prevede la regola generale che le disposizioni regolamentari non abbiano effetto retroattivo; è fatta salva, tuttavia, la previsione contenuta in specifiche disposizioni normative, che in generale prevedono l'adozione delle delibere tributarie entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ma con efficacia dal 1° gennaio. Vi sono poi altre disposizioni che prevedono l'approvazione di tariffe anche con termini non collegati a quelli di approvazione dei bilanci, come le delibere relative alla Tari ed alla tariffa rifiuti corrispettiva, che devono essere approvate entro il 30 aprile, o in data successiva, se il termine di approvazione del bilancio è posticipato ad una data successiva al 30 aprile; il comma 3 riporta i termini di notifica degli atti di accertamento, invero già previsti dalla legge (art. 1 comma 161, legge 296/2006) e come tali non prorogabili in via regolamentare, ma solo con espressa disposizione normativa;

- l'articolo 4 - Informazioni del contribuente, impone al Comune di fornire una tempestiva e completa informazione ai contribuenti circa gli obblighi tributari; tali informazioni possono essere rese direttamente dal Servizio Tributi, o più in generale con un tempestivo aggiornamento del sito web istituzionale;
- l'articolo 5 - Conoscenza degli atti e semplificazione, impone al Comune di garantire l'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente e la massima semplificazione, anche attraverso la messa a disposizione di modelli chiari, di informazioni tempestive e di note informative, in modo da rendere il meno gravoso possibile l'adempimento tributario, sotto varie angolazioni (dichiarative e di versamento); inoltre è previsto che laddove le informazioni necessarie alla puntuale gestione del tributo siano acquisibili da altre amministrazioni pubbliche, il Comune non può richiederle al contribuente;
- l'articolo 6 - Principio del contraddittorio, introduce una delle novità più impattanti per il Servizio Tributi, posto che per alcuni procedimenti accertativi ora è prevista la partecipazione obbligatoria del contribuente. In base alla legge 241/1990 il contribuente non ha diritto alla partecipazione al procedimento ed il diritto ad accedere agli atti è posticipato a data successiva alla notifica dell'accertamento; le nuove disposizioni contengono, quindi, una deroga alla legge 241/1990. La normativa nazionale attribuisce al Ministero delle finanze il compito di individuare gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo fornendo i criteri direttivi, ovvero si deve trattare di atti automatizzati, semi automatizzati o di pronta liquidazione. Rientrano in tale categoria gli atti per i quali la determinazione della base imponibile è oggettiva, come nel caso delle rendite catastali. Pertanto la normativa nel prevedere il diritto al contraddittorio ed alla partecipazione al procedimento, limita tale diritto ai casi in cui la partecipazione sia utile, ovvero quando le informazioni e la documentazione che può produrre il contribuente possano influire sulla quantificazione della pretesa comunale. Il comma 3 individua, sulla base dei criteri direttivi dettati dalla norma primaria, la categoria di atti comunali che possono considerarsi automatizzati, semi automatizzati o di pronta liquidazione; il comma 8 riprende quanto già previsto dall'art. 6-bis, legge 212/2000, disciplinando le modalità ed i termini di esercizio del diritto al contraddittorio;
- l'articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti, rappresenta una novità di assoluto rilievo, in quanto impone agli enti impositori oltre all'obbligo di motivazione della maggior imposta accertata, anche l'obbligo di provare le ragioni di tale pretesa, con l'ulteriore vincolo che in sede contenziosa non si possono produrre prove diverse da quelle indicate in sede di accertamento;
- l'articolo 8 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale, ripropone il testo di legge (art.7-bis, legge 212/2000) che prevede l'annullabilità da eccepire con specifico motivo d'impugnazione contenuto nel ricorso introduttivo; sono cause di annullabilità la violazione sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione al procedimento, ed in generale la violazione di norme;
- l'articolo 9 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale, ripropone il testo di legge (art. 7-ter, legge 212/2000) che considera come cause di nullità gli atti viziati da difetto assoluto di attribuzione (come, ad esempio l'atto non firmato dal Funzionario Responsabile del tributo) o gli atti adottati in violazione di una sentenza passata in giudicato; oltre a tali casi la nullità consegue nelle ipotesi espressamente previste da disposizioni di legge entrate in vigore successivamente al d.lgs. 219/2023. Quello della nullità è un vizio molto grave ed in quanto tale può essere rilevato dal Giudice anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo;
- l'articolo 10 - Tutela dell'integrità patrimoniale, disciplina la possibilità di estinguere il debito tributario mediante compensazione.
- l'articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario, recepisce il principio che impone di accertare il contribuente una sola volta all'anno e per ogni singolo tributo, per far sì che per ogni violazione egli abbia diritto ad essere gravato da una sola procedura e quindi si possa difendere una sola volta. Sulla scorta di tale finalità, il regolamento prevede che il Comune debba minimizzare l'attivazione dei procedimenti a carico di uno stesso contribuente, esercitando l'azione accertativa una sola volta all'anno, con riferimento alla medesima violazione. Il comma 2 fa salva la possibilità di notificare nuovi

atti nell'ipotesi di sopravvenuta conoscenza di nuovi atti/informazioni che possono dar luogo ad una maggiore pretesa, così come peraltro espressamente previsto tanto dall'art. 7 dello stesso Statuto dei diritti del contribuente e dall'art. 1, comma 161, legge 296/2006;

- l'articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente, prevede che le informazioni acquisite dal Comune, anche mediante accesso a banche dati pubbliche, come l'anagrafe tributaria, non possono essere divulgate;
- l'articolo 13 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente, prevede la tutela dell'affidamento del contribuente, ovvero se egli si è uniformato ad indicazioni comunali o ministeriali non possono poi essere comminate sanzioni, né richiesti gli interessi; è stata prevista inoltre la disapplicazione delle sanzioni nel caso di incertezza della norma tributaria;
- l'articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario, cerca di individuare il giusto equilibrio tra le esigenze di attuazione dei tributi e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, prevedendo il rispetto del principio di proporzionalità, che si traduce in un agire pubblico che non deve essere inutilmente vessatorio;
- l'articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria, introduce il nuovo istituto previsto dal d.lgs. 219/2023 che ha come obiettivo quello di disporre l'annullamento obbligatorio in tutti i casi in cui l'ente impositore ha preteso importi oggettivamente non dovuti, come nel caso di errore di calcolo, di persona, di mancata considerazione di pagamenti già effettuati. L'autotutela obbligatoria può essere esercitata su istanza del contribuente oppure d'ufficio, anche in pendenza di processo. La norma individua espressamente come limite all'esercizio dell'autotutela obbligatoria la sussistenza di una sentenza passata in giudicato o la presenza di un atto divenuto definitivo, per mancata impugnazione, da oltre un anno. Si precisa poi che con il d.lgs. 220/2023 è stata modificata anche la disciplina del contenzioso tributario ed in particolare l'art. 19 d.lgs. 546/1992 inserendo tra gli atti impugnabili anche il rigetto espresso o tacito all'autotutela obbligatoria;
- l'articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa, introduce l'autotutela facoltativa che può essere esercitata su istanza di parte o d'ufficio con riferimento ad atti divenuti definitivi da oltre un anno e con riferimento sia ai casi già previsti per l'autotutela obbligatoria sia per qualsiasi motivo di illegittimità dell'atto; anche in questo caso è stata prevista l'impugnabilità dei dinieghi di autotutela ma solo con riferimento ai dinieghi espressi e non a quelli taciti;
- l'articolo 17 - Documenti di prassi, prevede l'obbligo per i Comuni di supportare i contribuenti con circolari interpretative, note informative, avvisi sulle scadenze (di versamento o dichiarative); è prevista poi la possibilità di fornire consulenza ai contribuenti, oltre alla possibilità di esercitare il diritto di interpello, disciplinato dal successivo articolo 18;
- l'articolo 18 - Interpello, disciplina il diritto di interpello, così come riformulato dal d.lgs.219/2023. Si precisa che il comma 21 dispone che l'interpello sia gratuito diversamente dall'interpello rivolto all'Agenzia delle Entrate che invece è soggetto a pagamento;
- l'articolo 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche effettuate presso il contribuente che di norma devono concludersi in giornata, anche in considerazione delle limitate necessità informative da parte del Servizio Tributi. Di norma, le verifiche vengono effettuate per verificare lo stato dei luoghi, o la destinazione in uso, e sono sempre concordate preventivamente con il contribuente.
- l'articolo 20 - Entrata in vigore, prevede l'entrata in vigore del regolamento a decorrere dalla esecutività della delibera di approvazione;

Considerato che il Regolamento predisposto, ALLEGATO "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale non soggiace al termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2024, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi ma di natura essenzialmente procedurale;

Ritenuto pertanto di dover approvare l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente;

visti:

-il D.Lgs. n.267/2020;

-lo Statuto comunale;-

-la legge 241/1990;-

-la legge 212/2000;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente "ALLEGATO A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, tale provvedimento;
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per il parere di competenza;
4. Di trasmettere al Consiglio Comunale la presente deliberazione per l'approvazione.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione unanime, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91, attesa l'urgenza di provvedere in quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Corrada 

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente

(Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 – Legge 27 luglio 2000, n. 212)

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	
Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.....	
Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari	
Articolo 4 - Informazioni del contribuente.....	
Articolo 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione	
Articolo 6 - Principio del contraddittorio	
Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti.....	
Articolo 8 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale	
Articolo 9 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale	
Articolo 10 – Tutela dell'integrità patrimoniale.....	
Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	
Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	
Articolo 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	
Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	
Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	
Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	
Articolo 17 - Documenti di prassi	
Articolo 18 - Interpello	
Articolo 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	
Articolo 20 - Entrata in vigore.....	

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti

Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 4 - Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

Articolo 5 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Articolo 6 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 8 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 9 - Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-*ter*, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 10 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. E' fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 15, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 15.

Articolo 17 - Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello;
 - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 18 - Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.
19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Articolo 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Articolo 20 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to *Amico Roberto*

L'Assessore Anziano

F.to *Zacco Giovanni*



IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

F.to *Bottaro Luigi*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 25.06.2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott. Bottaro Luigi*



Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, con la presente dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal **25.06.2024** al **10.07.2024**.

Pozzallo, li

Il Responsabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 25-06-2024

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Dott. Bottaro Luigi*

